



Provincia di Benevento

SEGRETERIA GENERALE

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Ai Dirigenti

Ai Responsabili dei Servizi

OGGETTO: PIAO 2026/2028 – Sottosezione 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA. Direttiva per l'attuazione della misura M14 “La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione”.

Premesso che:

- L'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede la possibilità di deferire ad arbitri le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario.
- Ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del medesimo decreto, la stazione appaltante può inserire nel bando o nell'avviso con cui indice la gara, ovvero, nelle procedure senza bando, nell'invito, una clausola compromissoria. **La clausola deve pertanto derivare da una scelta preventiva, espressa e trasparente dell'Amministrazione e non può essere introdotta nel solo contratto quando non sia stata prevista nella documentazione della procedura.**
- Si precisa che l'articolo 213, comma 2, non impone in via generale l'esclusione dell'arbitrato, ma ne disciplina l'eventuale previsione negli atti della procedura. L'esclusione stabilita con la misura in oggetto costituisce, quindi, una direttiva organizzativa di prevenzione della corruzione adottata dall'Ente, più rigorosa rispetto alla facoltà consentita dalla normativa.
- La misura è coerente con gli indirizzi del PNA 2026 e con l'esigenza di assicurare legalità, trasparenza, imparzialità, contenimento dei costi, tracciabilità delle decisioni e prevenzione di possibili conflitti di interessi nella gestione del contenzioso contrattuale.

Pertanto in attuazione della misura M14 “...D'ora in poi, in tutti i contratti d'appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 co. 2 d.lgs. 36/2023).” contenuta nel PIAO 2026-2028, nella sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e Trasparenza, in tutti gli atti relativi all'affidamento e alla stipulazione di contratti pubblici di appalto e di concessione aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, **deve essere escluso il ricorso all'arbitrato.**

In ottemperanza a detta misura, nei bandi, negli avvisi, nelle lettere di invito, nei capitolati e negli schemi contrattuali deve essere inserita la seguente disposizione:

“Esclusione dell'arbitrato

In attuazione della Misura generale n. 10 (M14) della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO dell'Ente, è escluso il ricorso all'arbitrato. Il contratto non contiene clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. È altresì esclusa la possibilità di deferire ad arbitri le controversie insorte durante l'esecuzione del contratto mediante successivo compromesso. Per ogni controversia resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria individuata secondo la normativa vigente, fatti salvi gli strumenti di prevenzione e composizione delle controversie espressamente previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2023.”

La presente misura ha carattere generale e vincolante. Eventuali deroghe possono essere ammesse solo in presenza di una norma inderogabile, di un obbligo derivante dal diritto dell'Unione europea o da accordi internazionali, oppure di circostanze eccezionali adeguatamente documentate.

Benevento 22/09/2026

Il Segretario Generale

Responsabile della Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza

Dott. ssa Maria Antonietta Iacobellis*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93